Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2611

27.11.2026

# DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2611 DELLA COMMISSIONE

**del 26 novembre 2026**

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 per quanto riguarda le norme armonizzate per gli apparecchi di cottura a gas per uso domestico e le valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), gli apparecchi e gli accessori conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* si presumono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I del suddetto regolamento, che sono disciplinati da tali norme o parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione C(2023)4789 della Commissione ([3]) la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) di rivedere le norme armonizzate esistenti elaborate sulla base del mandato di normazione M/BC/CEN/06-89 del 29 aprile 1990 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/426.

(3) Sulla base di tale richiesta il CEN ha rivisto varie norme armonizzate esistenti. Di conseguenza il CEN ha adottato le seguenti norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426: EN 30-1-4:2026 sugli apparecchi di cottura a gas per uso domestico equipaggiati con uno o più bruciatori con un sistema automatico di comando per bruciatori ed EN 161:2022+A1:2025, quale rettificata da EN 161:2022+A1:2025/AC:2026, sulle valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas.

(4) Insieme al CEN, la Commissione ha valutato se le norme EN 30-1-4:2026 ed EN 161:2022+A1:2025, quale rettificata da EN 161:2022+A1:2025/AC:2026, siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)4789.

(5) In seguito all'esame della norma armonizzata EN 30-1-4:2026, la Commissione ha concluso che essa non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato I, punto 3.4.4, del regolamento (UE) 2016/426, vale a dire il requisito in base al quale gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo che, se usati normalmente, non causino una concentrazione di monossido di carbonio o di altre sostanze nocive. Risulta infatti che la norma armonizzata EN 30-1-4:2026 soddisfi il requisito di cui all'allegato I, punto 3.4.4, del regolamento (UE) 2016/426 solo per quanto riguarda il monossido di carbonio, ma non per le concentrazioni nocive di altre sostanze capaci di rappresentare un pericolo per la salute.

([1]) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj).

([3]) Decisione di esecuzione C(2023)4789 della Commissione, del 20 luglio 2023, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda gli apparecchi a gas e relativi accessori a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6) La norma armonizzata EN 161:2022+A1:2025, quale rettificata da EN 161:2022+A1:2025/AC:2026, soddisfa i requisiti essenziali cui intende riferirsi, che sono stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/426. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma armonizzata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Poiché la norma armonizzata EN 30-1-4:2026 non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato I, punto 3.4.4, del regolamento (UE) 2016/426, essa dovrebbe essere pubblicata con limitazioni.

(7) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 della Commissione ([4]) figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/426. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme in detto allegato.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2024/2944.

(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2026

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione (GU L, 2024/2944, 2.12.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2944/oj).

*ALLEGATO*

Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:

| | |
|---|---|
| «1 *bis*. | EN 30-1-4:2026<br>Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - parte 1-4: Sicurezza - Apparecchi equipaggiati con uno o più bruciatori con un sistema automatico di comando per bruciatori<br>Limitazione: La norma EN 30-1-4:2026 contempla il requisito essenziale di cui all'allegato I, punto 3.4.4, del regolamento (UE) 2016/426 per quanto riguarda il monossido di carbonio, ma non contempla tale requisito per quanto riguarda altre concentrazioni nocive di sostanze capaci di rappresentare un pericolo per la salute.»; |
| «3 *quinquies*. | EN 161:2022+A1:2025<br>Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas<br>EN 161:2022+A1:2025/AC:2026». |